


Città di Agropoli



Regolamento
per la ripartizione degli incentivi
per funzioni tecniche di cui
all'art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016
e succ. mod. ed int.
- opera o lavoro, servizio e fornitura -



Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____

SOMMARIO

Art. 1. Premessa.....	3
Art. 2. Definizione degli interventi	3
Art. 3. Quantificazione dell'incentivo per ogni singolo intervento, soggetto beneficiario e ripartizione.....	3
Art. 4. Modalita' e termini per la corresponsione delle quote spettanti.	4
Art. 5. Ridefinizione delle quote per varianti.....	5
Art. 6. Conferimento dell'incarico e limiti	5
Art. 7. Liquidazione del compenso incentivante e penalità.....	5
Art. 8 Riferimenti	6



[Handwritten signature]

Art. 1 - Premessa

- 1 Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'articolo 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, riferiti ai contratti previsti ai comma 1 e 2 dell'articolo 1 (*Oggetto e ambito di applicazione*) dello stesso Decreto 50/2016 relativamente ai lavori, ai servizi e forniture.

Art. 2 - Definizioni

- a) Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento le attività interessate sono quelle appresso indicate (riportate secondo l'elencazione di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), le cui definizioni sono esplicitate allo stesso articolo richiamato:
 - nn) lavori;
 - oo) lavori complessi;
 - pp) opera;
 - ss) appalto pubblico di servizio;
 - tt) appalto pubblico di fornitura;
 - uu) concessione di lavori;
 - vv) concessione di servizi.
- b) per responsabile unico del procedimento si intende la figura prevista dall'articolo 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int.

Art. 3 - Quantificazione dell'incentivo per ogni singolo intervento, soggetti beneficiari e ripartizione

1. Come indicato al comma 3 dell'art. 113 del d.lvo 50/2016, in ogni quadro economico di progetto delle attività di cui all'articolo precedente e identificate dalle lettere *nn*, *oo*, *pp*, *uu*, una somma pari al 2,00 (due/00) per cento dell'importo del **lavoro/opera/concessione**, comprensiva degli oneri della sicurezza, sarà ripartito per l'80% (1,60% del complessivo 2,00%) nella seguente misura:

a) responsabile unico del procedimento	50 %
b) collaboratore/i tecnico/i di a)	24 %
c) responsabile dell'affidamento (gara)	5 %
d) direttore dei lavori	20 %
e) collaudatore	1 %


(al responsabile spettano, qualora le prestazioni non siano effettuati da collaboratori, le quote relative)



2. Come indicato al comma 3 dell'art. 113 del d.lvo 50/2016, in ogni appalto di fornitura e/o servizio delle attività di cui all'articolo precedente, e identificate dalle lettere **ss**, **tt**, **vv**, una somma pari al 2,00 (due/00) per cento dell'importo del **servizio/fornitura/concessione**, comprensiva degli oneri della sicurezza, sarà ripartito rispettivamente:
- per l'80% (1,60% del complessivo 2,00%) nella seguente misura:
 - a) responsabile unico del procedimento50 %
 - b) (collaboratore tecnico)20 %
 - c) responsabile dell'affidamento (gara)10 %
 - c) collaboratore affidamento2 %
 - e) collaboratore rendicontazione3 %
 - f) direttore dell'esecuzione14 %
 - g) verificatore1 %
3. Il restante 20% (40% del complessivo 2,00%) secondo le previsioni del comma 4 dell'articolo 113 del Decreto 50/2016 e nello specifico:
- a) all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
 - b) Il 50% di tale risorse può essere utilizzato, qualora se ne ravvisi l'esigenza, per l'attivazione presso l'amministrazione aggiudicatrice di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
 - c) Per le finalità di cui alle lettere precedenti non potranno concorrere le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

Art. 4 - Modalità e termini per la corresponsione delle quote spettanti

1. Le quote parti delle quote di cui al punto 1. dell'articolo precedente, saranno corrisposte, a seguito di richiesta documentata da parte del r.u.p., nei tempi e nei modi di seguito stabiliti:
- a) dopo l'approvazione del progetto esecutivo, ovvero definitivo o preliminare nei casi previsti dalla legge:
 - 1. al responsabile unico del procedimento il 60%;
 - 2. al collaboratore/i il 60%;
 - b) dopo aggiudicazione definitiva del bando di gara:
 - 1. al responsabile dell'affidamento e relativo collaboratore il 100%
 - c) a stati avanzamento lavori dei lavori/opera/concessione:
 - 1. al responsabile unico del procedimento la restante quota (40%);
 - 2. al collaboratore/i la restante quota (40%);
 - 3. all'incaricato della direzione dei lavori, il 100%.
 - 4. all'incaricato del collaudo/certificato regolare esecuzione, il 100%.



2. Le quote parti delle quote di cui al punto 2. dell'articolo precedente, saranno corrisposte, a seguito di richiesta documentata da parte del r.u.p., nei tempi e nei modi di seguito stabiliti:
 - a) dopo l'approvazione del capitolato d'oneri o altro documento tecnico previsto dalla legge:
 1. al responsabile unico del procedimento il 60%;
 2. al collaboratore/i il 60%;
 - b) dopo aggiudicazione/affidamento definitivo:
 1. al responsabile dell'affidamento e relativo collaboratore il 100%
 - c) dopo l'ultimazione della fornitura/servizio/concessione:
 1. al responsabile unico del procedimento la restante quota (40%);
 2. al collaboratore/i la restante quota (40%);
 3. all'incaricato della direzione dell'esecuzione del contratto, il 100%.
 4. all'incaricato della verifica di conformità, il 100%.

Art. 5 - Ridefinizione delle quote per varianti


1. Qualora si renda necessario apportare variazioni agli interventi definiti all'art. 2 del presente regolamento le quote spettanti saranno calcolate anche sull'importo aggiuntivo.

Art. 6 - Conferimento dell'incarico e limiti

1. La competenza in merito all'individuazione dei responsabili del procedimento è del responsabile dell'area di riferimento e può avvenire con atto formale oppure con individuazione nell'ambito della redazione dell'elenco annuale dei lavori pubblici oppure del programma biennale delle forniture e dei servizi.
2. I conferimenti degli incarichi interni ai responsabili del procedimento devono riguardare il personale di categoria D e tendere a coinvolgere il maggior numero di essi, assicurando nel contempo una ripartizione degli incarichi nel rispetto delle specifiche competenze professionali acquisite e della loro disponibilità.
3. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio agli altri regolari compiti istituzionali.
4. Ai sensi dell'art 113, comma 2, del D.lvo 50/2016, l'incentivo totalmente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, non può superare l'importo del 50 % del trattamento complessivo annuo lordo allo stesso spettante quale trattamento economico.
5. Il limite del 50% non trova applicazione nel caso di procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore di tale previsione normativa e per tutti i casi in cui il finanziamento dell'opera o lavoro, servizio o fornitura, sia a carico di concessionari/privati.

Art. 7 - Liquidazione del compenso incentivante e penalità

1. La liquidazione degli incentivi avverrà, previo accertamento positivo, mediante apposito atto assunto dal competente responsabile d'area.



2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportino aumenti di spesa o la necessità di varianti.
4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori che comportano la necessità di incrementi di spesa.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il responsabile d'area contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sul singolo appalto per l'attività nella quale si è verificato l'errore, è decurtato applicando, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato, la quota di percentuale del compenso spettante.
7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.
8. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui al presente articolo, l'Ente ha il dovere di recuperare quanto indebitamente eventualmente corrisposto.

Art. 8 - Riferimenti

1. Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e le successive modifiche ed integrazioni, nonché le linee guida dell'ANAC sull'argomento, sono il riferimento per ogni eventuale chiarimento sull'applicazione del presente regolamento.

